



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 22/11/2018

OGGETTO : RECESSO DALLA CUC DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA E CONTESTUALE ADESIONE DEL COMUNE DI CURINGA ALLA C.U.C (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) ISTITUITA IN SENO ALL'UNIONE DEI COMUNI " MONTI-MA.RE" DA TEMESA A TERINA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 15:50, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Veneranda Calvieri con avviso del 15/11/2018 Prot. n. 7399

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
SERRAO	Vincenzo	Sindaco	X	
DENISI	Immacolata V.za	Consigliere	X	
SORRENTI	Maria	"	X	
FRIJIA	Giuseppe	"	X	
FERRARO	Pasquale	"	X	
CESAREO	Maria	"	X	
SORRENTI	Roberto	"	X	
CALVIERI	Veneranda	Presidente C.C.	X	
AZZARITO CANNELLA	Nicola	Consigliere	X	
LO RUSSO	Tommaso	"	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	"	X	
PELLEGRINO	Salvatore		X	
PALLARIA	Domenico Maria		X	
			N. 13	N. 0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

La Dott.ssa Veneranda Calvieri, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, , essendo presenti n. 13 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Relaziona sull'argomento il Sindaco, Dott. Vincenzo Serrao, il quale sottolinea che l'Amministrazione nella scorso mese di agosto ha adottato la deliberazione di recesso dall'Unione dei Comuni di Monte Contessa e che, a seguito di ciò, si rende opportuno adottare il presente atto, finalizzato al recesso dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita in seno alla stessa Unione.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Pallaria Domenico il quale sottolinea che la vigente normativa prevede un rilancio delle Unioni, quindi evidenzia di non essere d'accordo sulla scelta adottata da questa Amministrazione di recedere dall'Unione dei Comuni Monti Contessa e conseguentemente dalla Cuc istituita nell'ambito della stessa. A tal proposito rileva, altresì, l'incongruenza tra la delibera di nomina dei rappresentanti in seno all'Unione, adottata in data 30 luglio 2018, e la delibera di recesso dall'Unione adottata nel consiglio successivo.

Il Sindaco replica affermando che è in atto la creazione di un Consorzio dei Tramonti tra i paesi che si affacciano sulla costa e che sono tutti accomunati dalle stesse problematiche.

Prende la parola il capogruppo di maggioranza, Dott. Ferraro Pasquale, replicando che la nomina dei rappresentanti in seno all'Unione era un atto dovuto in quanto il recesso dall'Unione decorre, per espressa previsione statutaria, dall' 01/01/2019. Ribadisce inoltre che si sta avviando il Consorzio della Riviera dei Tramonti e che ciò giustifica la scelta del recesso dall'Unione.

Successivamente interviene il Consigliere di maggioranza Avv. Roberto Sorrenti il quale sottolinea che la decisione di recedere dall'Unione "Monte Contessa" è stata assunta in considerazione del fatto che la predetta Unione è sempre esistita sulla carta ma in effetti non è mai stata attivata completamente nonostante la quota comunale sia stata sempre pagata.

Premesso che:

- l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:
 - i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56;
 - in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 così come modificato dal comma 3-ter dell'art. 8 della L. n. 11 del 27 febbraio 2015 prevede che:
 - le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
 - le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
 - i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

- da un lato con l'art. 2, comma 28 della L. n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di

legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della L. n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

- dall'altro con l'art. 2, comma 186, della L. n. 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 26/06/2014 il Comune di Curinga ha aderito alla CUC dell'Unione dei Comuni di Monti Contessa;

Considerato che in esito al recesso dall'Unione dei Comuni "Monte Contessa", deliberato con atto consiliare del 30/08/2018, si ritiene opportuno deliberare conseguentemente il recesso dalla CUC istituita presso la medesima Unione ;

Ritenuto in esito a ciò di aderire alla (CUC) Centrale Unica di Committenza idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture, costituita in seno all'Unione dei Comuni "MARE da Temesa a Terina" con i Comuni di Conflenti (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria (CZ) Capofila, Martirano Lombardo (CZ), Nocera Terinese (CZ), Motta Santa Lucia (CZ), San Mango d'Aquino (CZ) e Platania (CZ);

Visto lo schema di convenzione, composto da n. 14 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione e ciò al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore;

Ritenuto che la proposta di che trattasi é espressione della volontà di questo Consiglio;

Con voti: favorevoli n.09, contrari n. 04 , astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di esprimere la volontà di recedere dalla Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa",

Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi con comuni di Comuni di Conflenti (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria capofila (CZ), Martirano Lombardo (CZ), Nocera Terinese (CZ), Motta Santa Lucia (CZ), San Mango d'Aquino (CZ) e Platania (CZ), ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, composto da n. 14 articoli, come predisposto nella parte narrativa della presente deliberazione ed in corso di analogo adozione a cura dei consigli comunali dei comuni partecipanti;

Di dare atto che il Comune di Gizzeria il capofila della convenzione;

Di stabilire che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della stessa, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla data di stipula della convenzione dalla quale il comune designato capofila avvierà tutte le idonee procedure e attività al fine di organizzare la struttura organizzativa, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportato nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza in base all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ed i Dirigenti/Responsabili di servizio adotteranno i necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale unica di committenza;

Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati espressi i seguenti pareri, che sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

Con successiva e separata votazione espressa nei modi di legge, dal seguente esito: favorevoli n. 09, contrari n. 04, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del art.134 del D. Lgs 267/2000.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale n. 20 del 22/11/2018

OGGETTO : RECESSO DALLA CUC DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA E CONTESTUALE ADESIONE DEL COMUNE DI CURINGA ALLA C.U.C (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) ISTITUITA IN SENO ALL'UNIONE DEI COMUNI " MONTI-MA.RE" DA TEMESA A TERINA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giuseppe Molinaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga lì, 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente
F.to Dott.ssa Veneranda Calvieri

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Mariagrazia Crapella

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 13/12 /2018

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Mariagrazia Crapella

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 13/12 /2018

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Mariagrzia Crapella

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, 13/12 /2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella